



## COMUNE DI BARI

Determinazione

2021/11766

2021/120/00810

### Ripartizione Patrimonio Pos Gestione Patrimonio

**Data Adozione:** 17/09/2021

**Altri Settori:**

**Estensore:** A. Lagioia

**Responsabile  
Proponente:**

**Sottoscrizione  
Dirigente:** Apposto

**Visto Ufficio Mandati:**

**Visto Ragioniere Capo:**

**OGGETTO:** PROROGA AUTOMATICA DEGLI AFFIDAMENTI DEGLI IMMOBILI SECONDO IL REGOLAMENTO SUI BENI COMUNI, A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID19, FINO AL 31.12.2021

Responsabili procedimento	Data Visto
Anna Maria Lagioia	17/09/2021
Dirigenti	Data Firma Digitale
Giuseppe Ceglie	APPOSTA IL 17/09/2021



## IL DIRIGENTE

**VISTO** il Decreto sindacale prot. n. 4/2020 del 17/01/2020, con il quale è stato conferito all'Avv. Giuseppe Ceglie, l'incarico di direzione della Ripartizione Patrimonio a decorrere dal giorno di notifica dello stesso decreto e sino al 31/12/2022.

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/05/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 22/06/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 unitamente al Piano degli Obiettivi-Piano della Performance.

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29/07/2021 sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del d.lgs. 267/2000 e variazione di assestamento generale del bilancio 2021 – 2023 e documenti allegati, di cui all'art.175, comma 8, d.lgs. 267/2000.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 499 del 10/08/2021 (variazioni di stanziamento di competenza e di cassa al bilancio 2021/2023 – conseguente variazione al piano esecutivo di gestione integrato con il pdo/piano della performance 2021/2023).

**ACCERTATA**, in relazione al presente provvedimento:

- l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- l'insussistenza di conflitto di interesse a norma dell'art. 6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

**CONSIDERATO** che sulla scorta di quanto altresì stabilito dall'art. 87 D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) e del successivo D.L. 34./2020 (D.Rilancio) nonché degli ultimi DPCM e DL 52/2021, sono state dettate misure restrittive a causa dello stato di emergenza, che vietano gli assembramenti e limitano gli spostamenti territoriali e considerato lo stato di emergenza tuttora medio-alto della Regione Puglia che rende complicata la possibilità di stipulare in presenza i contratti.

**EVIDENZIATA** altresì la facoltà conferita alle singole Amministrazioni di organizzare per il meglio le proprie attività a fronte dell'emergenza sanitaria, dettata dagli ultimi provvedimenti governativi.

**VISTO** altresì quanto stabilito dall'art. 181 della Legge 17.7.2020 n. 77 in merito al rinnovo delle concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche, che ai commi 4bis e 4ter introdotti dalla legge di conversione del decreto legge 19.3.2020 n. 34, recante *misure urgenti in materia di salute, sostegno al*

*lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 -se non già riassegnate- sono rinnovate per la durata di dodici anni (...).*

*Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4 ter).*

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2 comma 11 del Regolamento Regionale 28.2.2017 n. 4, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 27 suppl. del 2.3.2017, “Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'art. 30 della legge e degli artt. 6 e 7 del presente regolamento” e pertanto rientrano nella fattispecie anche le concessioni di chioschi gestiti da questa Ripartizione, per cui è stata approvata la DD n. 2021/09736 del 27.7.2021 con la quale si è stabilita la proroga delle concessioni di chioschi fino al 31.12.2033, per chi ne abbia fatto richiesta, avendone i requisiti, entro il 31.7.2021.

**RITENUTO**, vista l'emergenza sanitaria a causa della quale non è stato possibile per oltre un anno procedere al rinnovo degli accordi, di applicare analoga disciplina di proroga per gli immobili affidati ai sensi del Regolamento sull'utilizzo dei Beni Comuni già affidati anche in regime di *prorogatio*, limitandone però la durata al 31.12.2021, salvo che per accordo già stipulato essi non abbiano specificatamente una maggiore durata.

**CONSIDERATO** di dover fissare la scadenza alla predetta data del 31.12.2021, in quanto alla medesima data è fissata la durata dell'emergenza Covid19 secondo gli ultimi provvedimenti governativi.

**RITENUTO** infatti, considerata l'opera svolta dagli assegnatari fino ad oggi, pur nel rispetto delle regole anticovid e di distanziamento sociale, di non interrompere tali iniziative a causa dello stato pandemico tuttora in corso, che, come già specificato, impedisce di procedere a rinnovi ad personam.

**CONSIDERATA** pertanto l'opportunità di consentire agli affidatari la possibilità di continuare ad espletare attività di integrazione sociale, quale fondamento del ridetto Regolamento sull'utilizzo dei Beni Comuni, in piena applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art 118 della Costituzione Italiana; nonché di dar loro pieno titolo nell'esercizio degli interventi di riattamento degli immobili, quale ulteriore principio dello stesso Regolamento.

**EVIDENZIATO** altresì che, nel caso in cui la Civica Amministrazione dovesse necessitare a qualunque titolo dei suoli oggetto delle concessioni in argomento, l'affidatario **dovrà rilasciarli su semplice richiesta della stessa.**

**CONSIDERATO** altresì che il presente provvedimento non comporta alcun aggravio né alcuna perdita sul Bilancio comunale, poiché le assegnazioni di tali immobili avvengono pro bono, considerata la finalità di risocializzazione sottesa al ridetto Regolamento sui Beni Comuni.

**EVIDENZIATO** che, allo scadere della proroga di cui al presente atto (31.12.2021) questa Civica Amministrazione provvederà ad assegnare detti immobili previa pubblicazione di bando pubblico, qualora non si ritenga di prorogare la validità del Regolamento, riaggiornandolo, considerata sua natura sperimentale di quello in vigore.

**EVIDENZIATO** che per l'esecutività del presente provvedimento non è necessario il visto contabile in quanto esso non ha ripercussioni nemmeno indirettamente sul Bilancio.

Tutto ciò premesso,

#### **VISTI**

-il D.L. 7.10.2020 n. 125

-il D.L. n. 18/2020 (D. Cura Italia)

-il D.L. 34./2020 (D.Rilancio)

-i DPCM 24.10 e 3.11 del 2020

-il DL 34/2020 art. 181 comma 4 bis (come integrato dalla legge di conversione);

-il Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020;

.il DL 22.4.2021 n. 52 (c.d. Decreto Riaperture)

la Deliberazione n. 1969 del 7.12.2020 della Regione Puglia, con cui sono state approvate le procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni per il commercio ambulante, aventi scadenza al 31.12.2020;

-l'art. 4 comma 11 del Regolamento Regionale 28.2.2017 n. 4, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 suppl. del 2.3.2017, che stabilisce che "Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'art. 30 della L. e degli artt. 6 e 7 dello stesso regolamento";

-la Determinazione Dirigenziale n. 2021/09736 del 27.7.2021;

**D E T E R M I N A**

1) **DI PROROGARE** di fatto la validità di ogni assegnazione di immobili già stipulata in virtù del Regolamento sui Beni Comuni, anche se nelle more giunta a scadenza, fino alla data del 31.12.2021.

2) **DI DARE ATTO** e ribadire che, nel caso in cui la Civica Amministrazione dovesse necessitare a qualunque titolo dei suoli oggetto delle concessioni in argomento, il concessionario dovrà rilasciarli su semplice richiesta della stessa.

3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a firma del Dirigente della Ripartizione Patrimonio, non comportando alcun effetto, neanche indiretto, sul Bilancio della Civica Amministrazione.

4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul Portale del Comune di Bari per la sua opportuna conoscenza.





## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è stata adottata in data 17/09/2021 ed è divenuta esecutiva in data 17/09/2021.

Il Dirigente Responsabile  
Giuseppe Ceglie

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>